



Bellinzona, 4 dicembre 2018

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA
LEGISLAZIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE
NO. 161 INIZIATIVA LEGISLATIVA DEI COMUNI
“PER LA REVISIONE TRANSITORIA DEI CRITERI DI
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA SPESA
CANTONALE PER L’ASSISTENZA SOCIALE”**

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Presidente e Consiglieri comunali,

il Messaggio Municipale 161 è stato oggetto di esame e di discussione nelle sedute di Commissione della Legislazione del 6 novembre, 13 novembre, 20 novembre e 27 novembre. Al Municipio sono state richieste maggiori informazioni sulle conseguenze finanziarie del Messaggio alle quali sono state date risposte puntuali e soddisfacenti riportate in questa relazione.

I. Introduzione

L’iniziativa in oggetto propone la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale tramite la modifica dell’Art. 32 della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971. L’iniziativa ha lo scopo di portare, con la debita emergenza, all’attenzione delle istituzioni politiche cantonali, il tema dei costi dell’assistenza sociale a carico dei Comuni.

La presente iniziativa comunale legislativa nasce da una Mozione depositata presso il Legislativo del Comune di Cadenazzo, la quale è stata successivamente affinata da un apposito gruppo di lavoro. La versione in oggetto con questo Messaggio è stata inoltrata alla Cancelleria dello Stato dai Municipi dei Comuni di Bellinzona, Bodio, Cadenazzo, Chiasso, Locarno, Maroggia, Novazzano e Ponte Tresa e pubblicata sul Foglio ufficiale del 29 ottobre 2018.

Per avere successo una tale iniziativa deve raccogliere l'adesione di almeno 1/5 dei Comuni ticinesi (si tratta di almeno 23 legislativi comunali) entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.

I promotori dell'iniziativa costatano come in Ticino la spesa per l'assistenza sociale è sensibilmente aumentata negli ultimi 9 anni e, purtroppo, come essa continua a crescere. Attualmente, i Comuni sono chiamati a versare al Cantone una quota parte pari al 25% della spesa generata dalle prestazioni erogate ai beneficiari dell'assistenza sociale residenti nel Comune. Ciò si traduce annualmente, per diversi Comuni, in un deciso aumento della partecipazione finanziaria. Dato che i Comuni su cui grava maggiormente il fenomeno dell'assistenza sociale sono spesso chiamati a dotarsi di adeguati servizi sociali, e che quelli che offrono servizi (trasporti pubblici capillari, ecc.) e abitazioni a prezzi ragionevoli attirano in modo spontaneo le persone che hanno difficoltà finanziarie, si può ragionevolmente affermare che per questi Comuni vi sia il più delle volte un doppio aggravio: la partecipazione finanziaria emessa dal Cantone e l'onere finanziario cagionato dai servizi predisposti.

II. Messaggio Municipale

L'Assistenza sociale è un'istituzione universale di competenza cantonale. Infatti, è l'autorità cantonale a emettere le decisioni e ad erogarne le prestazioni. Sulla base di questa constatazione, i promotori dell'iniziativa ritengono poco equo ed in contraddizione con il principio di solidarietà tra i Comuni prendere in considerazione solo il criterio del domicilio del beneficiario quale elemento per l'emissione della fattura ai Comuni. Infatti, il cittadino che richiede l'assistenza ha diritto di percepire le prestazioni in quanto residente in Canton Ticino e non in quanto domiciliato in uno specifico Comune. Pertanto il luogo di residenza non costituisce elemento determinante per il riconoscimento del diritto al percepimento, ma lo diventa per la fatturazione al Comune del 25% della spesa totale.

L'iniziativa propone **una soluzione generica** – non indicando infatti una proposta univoca e definita al riparto dei costi fra Comuni – caratterizzata da un sistema di calcolo sulla partecipazione comunale ponderata mediante elementi perequativi. Invece di basarsi unicamente sul domicilio dei beneficiari dell'assistenza sociale, l'iniziativa propone di ispirarsi al sistema di finanziamento utilizzato nell'ambito

della *Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie*, in particolare agli Articoli 50 e 51 della stessa:

Art. 50

1 - *L'onere dei contributi previsti dalla presente legge, dedotti i sussidi federali, è assunto dai Comuni e dal Cantone.*

2 - *La partecipazione del singolo Comune è calcolata in base **alla sua capacità finanziaria** sull'importo che si ottiene dividendo l'onere complessivo, relativamente all'anno di computo, per il numero degli abitanti residenti nel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il quoziente **per il numero degli abitanti del Comune.***

Art. 51

*La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, della legge sul servizio medico nelle zone di montagna e della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, **non può superare il 9% del gettito d'imposta cantonale per i Comuni di forza finanziaria superiore, l'8.5% per quelli di forza finanziaria media e il 7.5% per quelli di forza finanziaria debole**, nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.*

Ispirandosi a questi articoli di legge, gli iniziativaisti propendono per utilizzare una ponderazione della partecipazione dei Comuni basata sulla popolazione complessiva e all'indice di forza finanziaria, nonché per l'introduzione di un tetto massimo di spesa. Inoltre, è giusto rimarcare che per evitare che un nuovo sistema di partecipazione comunale porti improvvisamente alcuni Comuni a dover sostenere aggravii di spesa tali da renderne difficile l'assorbimento, le riflessioni dei promotori hanno condotto a proporre un volume massimo di modifica del sistema di finanziamento limitato a fr. 2 milioni.

III. Conseguenze finanziarie

Dato che l'iniziativa in oggetto formula genericamente la modifica del sistema di partecipazione comunale alle spese dell'assistenza sociale, non è possibile quantificare in modo preciso le conseguenze finanziarie per il Comune di Bellinzona e per gli altri comuni ticinesi. In generale si può prevedere che il 35% dei Comuni subirà una riduzione della spesa per l'assistenza sociale, il 40% dei Comuni subirà un aggravio contenuto in ragione della ponderazione della

ripartizione, mentre per il restante 25% l'incidenza finanziaria di tale modifica sarà contenuta. Secondo alcune simulazioni più approfondite, che devono comunque essere trattate con la necessaria prudenza, si può stimare per Bellinzona una riduzione di circa il 15% della spesa che si traduce in una riduzione di circa fr. 600'000 (circa fr. 14 per abitante). In valore assoluto, si tratterebbe dell'effetto maggiore nel panorama dei Comuni ticinesi. Seguirebbero Locarno e Chiasso, con una minor spesa pari alla metà circa di quanto stimato per Bellinzona, ma con un valore per abitante molto superiore, pari a circa fr. 20 rispettivamente circa fr. 36. I maggiori aggravii, si avrebbero a Lugano, per circa fr. 400'000, pari a fr. 6 per abitante (dovuti alla forza finanziaria e al numero della popolazione) e a Collina d'Oro, per circa fr. 250'000, pari a fr. 51 per abitante (dovuti al limitato numero di assistiti e contemporaneamente alla sua forza finanziaria molto elevata).

IV. Conclusione

In ragione di quanto sopra esposto, la Commissione della Legislazione ritiene condivisibile quanto proposto dall'iniziativa, in particolare il concetto di inserire – come in vigore per tutti i flussi finanziari Cantone-Comuni – degli elementi di perequazione e quindi di distribuzione equa tra gli Enti Locali di una spesa erogata dal Cantone. Costatato che con la proposta non si mette in discussione l'ammontare totale a disposizione dei beneficiari dell'assistenza sociale, che il Cantone non avrà alcun aggravio da questa proposta e che la modifica di ripartizione della spesa tra i Comuni sarà limitata a fr. 2 milioni, in attesa di una soluzione definitiva nel quadro dei lavori di *Ticino 2020*, all'unanimità la Commissione della Legislazione invita codesto lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È data l'adesione all'iniziativa legislativa dei Comuni per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza sociale (modifica art. 32 Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971).
2. Al Municipio è data delega di firmare l'iniziativa nei 60 giorni concessi dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Alessandro Lucchini (relatore)

Anita Banfi-Beltraminelli

Orlando Del Don

Nicola Grossi

Nicola Zorzi

Antonio Ndombele

Paolo Righetti

Emilio Scossa Baggi

Enrico Zanti

